



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 16/02/2026

OGGETTO: CONVENZIONE PCTO NELLA MODALITÀ DI TIROCINIO CURRICULARE FRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE (AI SENSI DELLA DGR 17 GENNAIO 2018 NUMERO 7763 E DEL DDG 7 MAGGIO 2018 NUMERO 6286), APPROVATO CON DD. 559/2025. RENDICONTAZIONE E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventisei il giorno sedici del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamati:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022;
- la Deliberazione Consiliare n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione Consiliare n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Dato atto che con decreto del Sindaco n. 01 del 02.07.2024 la sottoscritta è stata nominata, fra l'altro, Dirigente del Settore Ambito del Segretario generale, comprendente il servizio Risorse Umane, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

- articolo 107 commi da 1 a 6, che dispone in merito a funzioni e responsabilità della dirigenza degli enti locali;
- articolo 109 comma 2, che dispone in merito al conferimento di funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti locali privi di dirigenza;

- articolo 147-bis, che dispone in merito al controllo di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- articolo 183, che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- articolo 184, che dispone in materia di liquidazione della spesa da parte degli enti locali;
- articolo 191, che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese in genere da parte degli enti locali;
- articolo 192, che dispone in materia di determinazioni a contrattare e relative procedure di affidamento da parte degli enti locali;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale R.V. 559/2025, avente ad oggetto APPROVAZIONE DI PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER TIROCINIO LAVORATIVO NELL'AMBITO DEI PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO GIÀ "ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO") CON ISTITUTO PETRARCA S.R.L. veniva approvato lo schema di convenzione di tirocinio curriculare su richiesta dell'Istituto Petrarca S.r.l., al fine di accogliere n.1 (uno) studente per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo, non costituente rapporto di lavoro (articolo 1 della Convenzione);
- la convenzione veniva sottoscritta in data 23 settembre 2025 nel testo approvato con la citata determinazione dirigenziale;
- con istanza inoltrata alla scrivente Amministrazione in data 12 febbraio 2026 (protocollo numero 216/CP/numero 6173/2026 di protocollo generale) il Responsabile di tirocinio e referente dell'Istituto Petrarca S.r.l., comunicando che la convenzione di tirocinio non aveva avuto esecuzione, chiedeva lo scioglimento per mutuo consenso della stessa;
- con istanza inoltrata alla scrivente Amministrazione in pari data (protocollo numero 216/CP/numero 6565/2026 di protocollo generale) il Legale rappresentante dell'Istituto Petrarca S.r.l., confermando che la convenzione di tirocinio non aveva avuto esecuzione, chiedeva lo scioglimento per mutuo consenso della stessa;

Evidenziato che la convenzione, come da rendiconto del *tutor* del soggetto ospitante, depositata agli atti dell'Amministrazione (protocollo generale numero 6391 in data 13 febbraio 2026), non è stata posta in esecuzione, a seguito di diverse determinazioni dell'Istituto scolastico tese alla valorizzazione di attività assimilabili al PCTO ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 226 del 12.11.2024, in alternativa al percorso sopra delineato;

Visti

- l'articolo 15 della Legge numero 241 del 1990, relativo agli accordi fra Amministrazioni Pubbliche, il quale prevede che "1) *anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*" (comma 1); 2) *per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3*" (comma 2);
- l'articolo 11, comma 2 del D.lgs. 241 del 1990, che così recita: *"Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. [...];"*

Evidenziato che:

- l'articolo 1372 del codice civile prevede la possibilità per le parti o loro rappresentanti, che abbiano concluso un contratto, di scioglierlo per mutuo consenso;
- nella fattispecie sussistono i presupposti giuridico-normativi, in base alla documentazione agli atti e sopra menzionata, per lo scioglimento della convenzione di tirocinio in quanto la stessa non è mai stata posta in esecuzione, risultando inefficace, e pertanto l'adesione del Comune di Lumezzane alla richiesta dell'istituto elimina *ex tunc* l'accordo pregresso;

Richiamati i principi generali dell'azione amministrativa. Segnatamente:

Principio del risultato (articolo 1 del D.lgs. 36/2023) che sancisce la necessità di una corretta rendicontazione finalizzata al raggiungimento del risultato, garantendo il buon andamento, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.lgs. 18 agosto 2000 numero 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale in atti;

Verificata l'insussistenza di conflitto di interesse ex art.6 – bis della Legge n.241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge numero 190 del 6 novembre 2012, relativamente alla sottoscritta, Responsabile del procedimento;

Ai sensi dell'articolo 147 *bis* del D.lgs. 18 agosto 2000 numero 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'istanza inoltrata alla scrivente Amministrazione in data 12 febbraio 2026 (protocollo numero 216/CP/numero 6565/2026 di protocollo generale), con cui il Legale rappresentante dell'Istituto Petrarca S.r.l., con specifico riferimento al tirocinio curriculare nell'ambito di PCTO approvato con determinazione dirigenziale R.V. 559/2025, premettendo che la convenzione di tirocinio non ha avuto esecuzione, ha chiesto lo scioglimento per mutuo consenso della stessa;
2. di prendere atto dell'analoga istanza inoltrata alla scrivente Amministrazione in data 12 febbraio 2026 (protocollo numero 216/CP/numero 6173/2026 di protocollo generale), con cui il Responsabile di tirocinio e referente dell'Istituto Petrarca S.r.l., comunicando che la convenzione di tirocinio non aveva avuto esecuzione, ha chiesto lo scioglimento per mutuo consenso della stessa;
3. di prendere atto del concomitante rendiconto del *tutor* del soggetto ospitante, depositato agli atti dell'Amministrazione (protocollo generale numero 6391 in data 13 febbraio 2026), ove si conferma che la convenzione di tirocinio curriculare e relativo PCTO non sono mai stati posti in esecuzione;
4. di accertare la sussistenza, in base alle motivazioni richiamate nelle premesse, dei presupposti di fatto e di diritto per lo scioglimento, nella fattispecie in esame e in base alla documentazione agli atti e sopra menzionata, della convenzione di tirocinio che non è mai stata posta in esecuzione, risultando inefficace, e pertanto la sussistenza dei presupposti per l'adesione del Comune di Lumezzane alla richiesta dell'istituto Petrarca S.r.l. elimina *ex tunc* l'accordo pregresso;
5. di aderire alla richiesta dell'Istituto Petrarca S.r.l., dando atto che la convenzione deve intendersi sciolta per mutuo consenso delle parti;
6. di dare atto altresì che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso amministrativo al T.A.R. Lombardia, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online.

il 16 febbraio 2026

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI NARDO FRANCESCA ***

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi